Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale a cura di



Riferimenti sentenza d	ella Ca	assazione l	Penale
------------------------	---------	-------------	--------

Anno: 2012 Numero: 14420 Sezione: IV

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente	
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.	
Lavoratore	Altro:			

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	X pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				

Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato

Altro: non specificato Quantum: non specificato

Gradi precedenti

1°Grado: Trib. Reggio C alabria 07.12.2007 condanna

2°Grado: C. di A. Reggio Calabria 11.11.2010 di conferma della sentenza 1° grado

Precedente giudizio di Cassazione: no Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio	:	X lesioni	morte	

Fattispecie

Dipendente di ditta appaltatrice di lavori di ristrutturazione e messa a norma di un immobile, cadeva da una altezza di circa sette metri riportando lesioni personali gravissime.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza	
Altro:			Ulteriori soggetti	Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:	
Pubblico	X Privato			

Principio di diritto

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza ed imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alla direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Questa corte ha costantemente affermato che l'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso X Ricorso inammissibile

Annullamento: senza rinvio con rinvio con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo:.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.000,00 in favore della cæsa ammende, nonché alla rifusione, in solido fra loro, delle spese di questo giudizio in favore della costituita parte civile, le quali liquida in €.2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

Note

<u>I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci;</u> come tale costituiscono materiale di lavoro.